

**IL TRIBUNALE DI ANCONA HA OMOLOGATO IL PRIMO ACCORDO DI  
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI CON TRANSAZIONE FISCALE STIPULATO IN  
ITALIA  
(ART. 182 BIS E 182 TER L.F.)**

GIANLUIGI GENTILI

## **Fatto**

In pendenza di un'istruttoria pre - fallimentare a seguito di istanza del concessionario per la riscossione, "Equitalia Marche spa", la "XY srl" ha proposto all'Agenzia delle Entrate la stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F., con transazione fiscale ex art. 182 ter L.F.

## **Proposta di transazione fiscale**

A fronte dei debiti definitivamente accertati, iscritti e non iscritti a ruolo, di € 2.376 mila per tributi ed € 296 mila per interessi di mora, si proponeva, dapprima, il pagamento della somma di € 680 mila, elevata ad € 700 mila con la proposta definitiva.

Pur in presenza di perplessità in ordine al vincolo di pagamento integrale del tributo IVA, che costituisce risorsa propria dell'Unione Europea (art. 182 ter c. 1 L.F.), perplessità che muovono dalla considerazione che ciascuno Stato versa non una percentuale dell'IVA riscossa o riscuotibile, bensì una percentuale calcolata su una determinata quota del prodotto (o reddito) nazionale lordo<sup>1</sup>, aderendo, per la contingenza, al principio della Circolare n. 40/E del 18/4/2008 della Direzione Centrale Normativa e contenzioso, è stato definitivamente proposto di imputare la somma proposta

---

<sup>1</sup> conf. Trib. Milano, Sez. II, 13/12/2007, in *Fallimento*, 3/2008, 333.

di €700 mila, esclusi gli aggi esattoriali, quanto ad IVA per l'intero debito di €577 mila ed il residuo proporzionalmente agli altri tributi.<sup>2</sup>

## **Altri debiti**

La situazione patrimoniale di riferimento non esponeva altri debiti oltre quelli erariali, ad eccezione di un debito di € 25 mila contestato giudizialmente, al cui pagamento integrale, all'esito del giudizio, la "XY srl" si impegnava offrendo la garanzia personale dell'amministratore unico, persona di comprovata solvibilità.

## **Fattibilità dell'accordo**

Il professionista incaricato della relazione prevista dall'art. 182 bis c. 1 L.F., accertata la situazione patrimoniale della proponente, attestava che i mezzi per la transazione sarebbero stati apprestati:

- mediante finanziamento già approvato dall'assemblea dei soci di una società facente capo al medesimo amministratore unico della "XY srl", sospensivamente condizionato al buon esito della transazione fiscale e dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;

- mediante finanziamento dell'unico socio ed amministratore unico, da effettuarsi nel caso di soccombenza nel giudizio relativo all'unica posizione debitoria estranea all'accordo proposto.

## **Sottoscrizione dell'accordo**

Dopo non brevi trattative, pendenti le quali venivano richiesti ed ottenuti rinvii delle udienze dell'istruttoria pre-fallimentare e si procedeva alla definitiva determinazione del credito erariale e degli aggi del Concessionario della riscossione sull'importo della transazione in relazione ai tributi iscritti a ruolo<sup>3</sup>, l'accordo veniva sottoscritto il 15/9/2008 dal rappresentante legale

---

<sup>2</sup> L'art. 32 c c. 5 del d.l. 29/9/2008 n. 185, ha stabilito che *"con riguardo all'imposta sul valore aggiunto, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione di pagamento"* con ciò risolvendo definitivamente il dibattito intercorso.

<sup>3</sup> L'aggio, originariamente richiesto sull'importo delle somme iscritte a ruolo, compete sulle somme riscosse.

della proponente e dal direttore dell’Agenzia delle Entrate di Jesi, competente per zona, con atto di assenso della “Equitalia Marche spa”.

Considerato che l’unico creditore interessato all’accordo era l’Agenzia delle Entrate, con l’assenso del Concessionario, non si è ritenuto di provvedere all’autentica delle sottoscrizioni <sup>4</sup>.

### **Pubblicazione dell’accordo**

L’accordo veniva pubblicato nel Registro delle Imprese di Ancona il 22/9/2008 e depositato nella Cancelleria del Tribunale di Ancona il 26/9/2008, con nota di iscrizione a ruolo.

Il Tribunale osservava preliminarmente, tuttavia senza insistere, che il deposito presso il Registro delle Imprese avrebbe dovuto seguire l’omologazione.<sup>5</sup>

L’osservazione si ritiene promani dal fatto, meramente formale, che l’art. 182 bis c. 1 L.F. prescrive *ab initio*, che *“l’imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all’art. 161, l’omologazione di un accordo ...”*, mentre del deposito nel Registro delle Imprese si parla nel secondo comma.

La proponente, alla quale tale problematica non era sfuggita, aveva optato per il previo deposito presso il Registro delle Imprese considerando che, contrariamente a quanto avviene in materia di concordato preventivo, nel quale il deposito presso il Tribunale, previsto dall’art. 161 L.F., dà inizio ad una fase officiosa preliminare al giudizio di omologazione che si apre all’esito dell’approvazione della proposta, l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ha luogo all’esito dell’accordo raggiunto privatamente con i creditori interessati.

Il fatto, poi, che l’accordo acquisti efficacia dalla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese, dalla quale, *“e per sessanta giorni i creditori per titolo o causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari e esecutive sul patrimonio del debitore”* (art. 182 bis c. 2 L.F.), e che *“entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione”* che il Tribunale deciderà per

<sup>4</sup> nel senso della necessità Trib. Bari 21/11/2005, Trib. Roma 7/7/2005.

<sup>5</sup> in tal senso Fabiani - Nardecchia, *Formulario Commentato della Legge Fallimentare*, Milano, 2007, pag. 1788, anche se *“non è chiaro se tale incombenza debba necessariamente precedere il deposito in Tribunale”*, 1791).

procedere all'omologazione (art. 182 bis c. 4 L.F.), ad avviso dello scrivente avvalorata l'operato della proponente.

Non è senza significato, fra l'altro, che gli effetti di cui all'art. 168 L.F., per il concordato preventivo si producono *“dalla data di presentazione del ricorso”*, che si effettua presso il Tribunale, mentre per l'accordo di ristrutturazione si producono dalla data della pubblicazione nel Registro delle Imprese.

Il Tribunale, sempre ad avviso dello scrivente, deve tener conto del decorso del termine di cui all'art. 182 bis c. 3, in qualunque tempo ed in qualunque luogo la domanda di omologazione venga presentata.

### **Chiarimenti sul soddisfacimento del creditore estraneo all'accordo**

Durante l'istruttoria, il Collegio, considerato che il contenuto della relazione del professionista deve focalizzarsi proprio sull'attuabilità dell'accordo<sup>6</sup> e *“ritenuto necessario acquisire informazioni e delucidazioni su alcuni aspetti non esaurientemente evidenziati nella relazione del professionista – in particolare rileva il Collegio che non sono state fornite informazioni circa la futura solvibilità dell'amministratore che si è assunto l'onere di provvedere al pagamento del credito del terzo creditore estraneo all'accordo, né garanzie in merito”*, ha disposto la convocazione della parte dinanzi al Giudice Delegato.

La parte depositava, all'udienza, copia di visure ipocatastali dei beni di proprietà dell'amministratore unico e copia dell'ultima dichiarazione dei redditi di questi.

Nel corso dell'udienza il Giudice Delegato esprimeva qualche perplessità sul fatto che la “XY srl” proponesse di adempiere all'accordo utilizzando un finanziamento e, quindi, assumendo un nuovo debito, non iscritto nella situazione patrimoniale presa a base della proposta, del cui “regolare pagamento” non vi era menzione.

La parte, per mezzo dei propri legali, sosteneva che l'accordo di ristrutturazione non può che riguardare i debiti che si intende estinguere o ristrutturare, a nulla rilevando che, all'uopo, il debitore assuma nuovi debiti ai quali dovrà assolvere a pena di determinazione di insolvenza nuova, con gli effetti di legge, fermi gli effetti di esenzione da revocatoria ai sensi dell'art. 67 c. 3 lett.d) L.F..

---

<sup>6</sup> così Fabiani - Nardecchia, *op. cit.*, 1790

## Omologazione dell'accordo

Il Tribunale, non essendo state presentate opposizioni, vagliato il rispetto delle condizioni di cui all'art. 182 bis. L.F., omologava l'accordo con decreto motivato del 30/10 -12/11/2008.

Il decreto è stato registrato in esenzione di imposta di registro.

## Aspetti fiscali di imposizione diretta

Per l'art. 88 c. 4 del TUIR (D.P.R. 22/12/1986 n. 917) *“non si considerano sopravvenienze attive ...la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo ...”*.

Allo scopo primario del legislatore della riforma fallimentare, che si individua nell'accelerazione delle procedure e nel favorire la conservazione dell'impresa in capo al medesimo titolare o il trasferimento della medesima a terzi in ordine di funzionamento e di equilibrio, non ha corrisposto, fino ad ora, l'inclusione degli accordi di ristrutturazione fra le procedure che legittimano l'esclusione delle sopravvenienze attive da riduzioni di debiti dall'imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

L'Amministrazione Finanziaria non si è espressa univocamente al riguardo.

Con nota n. 6579 del 7/2/2008, la Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, interpretando estensivamente ed analogicamente le norme agevolative in materia di concordato preventivo, ha affermato la non imponibilità anche delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti negli accordi di ristrutturazione (*ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositivo*)<sup>7</sup>.

Il Ministero, invece, con nota del 6/3/2008 prot. n. 954 -35315, si è espresso in altri termini, affermando che negli accordi di ristrutturazione dei debiti si determina un'insussistenza di perdite ed oneri diversi iscritti in bilancio in precedenti esercizi nei quali hanno ridotto il gravame fiscale, per cui si renderebbe necessario il recupero a tassazione di queste voci.

Il dibattito è aperto, mentre nel caso di transazione fiscale in ambito concordatario *“partecipa della stessa natura del concordato preventivo, si dovrebbe concludere per la tesi della detassazione in virtù dell'applicazione*

---

<sup>7</sup> F. Marengo *“Le eventuali sopravvenienze attive negli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.”*, Il Caso. it doc. n. 100; *“Il correttivo al correttivo della transazione fiscale*, doc. n. 132.

*diretta dell'art. 88 comma quarto, TUIR, a tenore del quale < non si considerano sopravvenienze attive ...né la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo >.”<sup>8</sup>*

*E' stato osservato che “con la riforma normativa fallimentare e l'introduzione del nuovo concordato preventivo c'è da chiedersi se queste agevolazioni trovano ancora applicazione, non trascurando che la gestione del nuovo procedimento coinvolge altre situazioni caratterizzate da numerose operazioni di ingegneria economica che potrebbero risultare non esenti da tassazione.*

*Sicuramente, tenuto conto anche dei nuovi istituti introdotti del piano di risanamento e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, è auspicabile che un intervento tempestivo del legislatore tributario possa completare il programma di riforma in questa materia.”<sup>9</sup> Non può dubitarsi, tuttavia, che “patrocinare la tesi della tassabilità” in ambito di accordi di ristrutturazione, “risulterebbe affatto privo di fondamento dato che sarebbe del tutto illogico e incoerente il comportamento di un'amministrazione che dapprima rimette i propri debiti per poi, sull'ammontare dei crediti al quale ha rinunciato, avanzare la titolarità di nuove pretese.”<sup>10</sup>*

Conseguenza ne è, allo stato, se si intende evitare il rischio di imponibilità ed il conseguente contenzioso, rischio risolvibile previamente solo mediante presentazione di istanza di interpello, che il ricorso ad accordi di ristrutturazione dei debiti per la soluzione della crisi dell'impresa risulta proibitivo ogni qualvolta non si disponga di un importo di perdite fiscali deducibili, idoneo a compensare la sopravvenienza corrispondente alla riduzione dei debiti.

---

<sup>8</sup> F. Marengo, *Il correttivo ..*” op. cit.

<sup>9</sup> G. Lo Cascio, op. cit.

<sup>10</sup> F. Marengo, op. cit.